

le più opportune ad assicurare la conservazione e buona condizione delle vettovaglie. Le sue negligenze, e quelle particolarmente che avessero qualche funesta conseguenza, saranno punite con l'arresto o con i lavori pubblici per un termine proporzionato alla gravità della conseguenza; che se vi concorresse malizia e dolo, lo scrivano sarà riguardato come un assassino di strada, ed incorrerà nella pena stabilita dall' articolo 96 della Nemesi teresiana.

### §. 11.

#### *Ispezioni sopra gl' infermi.*

In caso d' infermità di capitano, uffiziali, sopracarichi, mercanti, e marinari, il dispensiere dovrà avere l' attenzione, che l' infermo non manchi di assistenza, nè di conveniente alimento; a questo effetto visiterà quotidianamente l' infermo, e darà il rapporto de' suoi bisogni al capitano.

### §. 12.

#### *E sopra i mozzi.*

Il dispensiere istruirà amorevolmente nell' esercizio marinaresco i mozzi; ed avvertirà, che si tenghino netti nella persona, e che vivano nel santo timor di Dio, correggendo con carità i loro vizj e difetti, e promuovendo in loro, con le insinuazioni e